

Stazione Appaltante:

**COMUNE DI SORRENTO**  
**III Dipartimento**

Telefono Centralino 0815335300 Telefono U.T.C. 081.53.35.302

Codice fiscale 82001030632

[protocollo@pec.comune.sorrento.na.it](mailto:protocollo@pec.comune.sorrento.na.it)

[www.comune.sorrento.na.it](http://www.comune.sorrento.na.it)

**OGGETTO: APPALTO DEI LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA TORRE CAMPANARIA SITA IN PIAZZA TASSO.**

**CUP:E17H16000290004;**

**CIG: 67135959D9;**

(CONTRATTO SOTTO SOGLIA – LAVORI CON VALORE COMPRESO TRA € 40.000,00 ED € 150.000,00 – ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B) D. LGS 50/2016 – PROCEDURA NEGOZIATA)

## **INTRODUZIONE**

E' intendimento di questa stazione appaltante, in coerenza e facendo seguito alla preventiva indagine di mercato attivata con la pubblicazione del pertinente avviso pubblico protocollo n° 21738 del 4.5.2016, di procedere all'affidamento dell'appalto dei lavori di restauro e risanamento conservativo della Torre Campanaria sita in Piazza Tasso, mediante l'espletamento di procedura negoziata previa consultazione di un congruo numero di operatori economici del settore, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs 50/2016 nuovo "Codice dei Contratti", regolata da specifica disciplina circa le relative modalità, termini, prescrizioni e quant'altro ai fini della partecipazione e dei criteri in base ai quali si procederà all'aggiudicazione dell'appalto in questione.

In attuazione quindi di quanto sopra codesto operatore economico è invitato a partecipare alla relativa gara che si terrà secondo la seguente

## **DISCIPLINA DI GARA**

---

## SOMMARIO

### PARTE PRIMA – PARTECIPAZIONE ALLA GARA

#### CAPO 1 - PRESENTAZIONE

Termine per la presentazione dell'offerta:

Modalità di presentazione dell'offerta ai fini della partecipazione della gara;

Recapito del plico di partecipazione presso la Stazione appaltante e modalità di consegna;

#### CAPO 2 – NOTIZIE DI BASE COSTITUENTI L'INTERVENTO

Definizione degli importi di gara per i soli lavori

Breve descrizione dei lavori

Qualificazione dei lavori ai fini dell'esecuzione:

Modalità di contabilizzazione dei lavori

Termini di esecuzione dell'appalto posti a base di gara

#### CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (da inserire nella Busta "A")

Documentazione amministrativa

Garanzia provvisoria a corredo della documentazione amministrativa

Altre dichiarazioni e documentazione da produrre a corredo della documentazione amministrativa

Documentazione ulteriore relativa ai requisiti di partecipazione da produrre e da inserire nella busta "A";

Situazione personale dell'operatore economico – Requisiti di idoneità professionale, generale e assenza di motivi di esclusione

Requisiti di ordine speciale: capacità tecnica

Precisazioni in relazione ai requisiti di capacità tecnica

#### CAPO 4 – DOCUMENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA

Offerta Economica (BUSTA interna "B" «Offerta Economica»)

### PARTE SECONDA – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

#### CAPO 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

#### CAPO 6 – ADEMPIMENTI VARI LEGATI ALLE DIVERSE FASI DI SVILUPPO DEL PROCEDIMENTO DI GARA

Apertura della gara

Disciplina generale delle sedute:

Individuazione degli offerenti e delle offerte

Esame delle condizioni di partecipazione

Cause di esclusione in fase di ammissione

Cause di esclusione in fase di esame preliminare

Ammissioni con riserva subordinate a soccorso istruttorio

Soccorso istruttorio

Esclusioni definitive

Ammissione offerenti ed offerte ammesse

Ulteriori fasi di gara: Apertura delle offerte economiche, individuazione offerte anormalmente basse, formazione della graduatoria – Disposizioni normative in ordine alla procedura di cui all'articolo 97 (offerte anormalmente basse)

#### AGGIUDICAZIONE

Verbali

Proposta di aggiudicazione e controlli sugli atti della procedura di affidamento;

Comprova dei requisiti ai sensi dell'articolo 81 ed 86 del decreto legislativo n. 50-2016 ed efficacia dell'aggiudicazione

Adempimenti posteriori all'aggiudicazione

Obblighi dell'aggiudicatario – adempimenti ai fini e prodromi alla stipula del contratto e per la consegna dei lavori

### PARTE TERZA – DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

#### DISPOSIZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE, SULLE DICHIARAZIONI E SULLE COMUNICAZIONI

. Dichiarazioni e documentazione amministrativa

- 
- . **Validità e formalità delle dichiarazioni:**  
**Modulistica disponibile per la partecipazione**
  - . **Modello «A»: domanda di partecipazione e dichiarazioni cumulative dell'offerente:**
  - . **Modelli «B»: dichiarazioni di natura soggettiva:**
  - . **Modello Offerta economica**  
**Casi particolari nell'utilizzo del modello "A" – Altre ipotesi di casi particolari nell'utilizzo del modello A;**
  - . **Comunicazioni, eventuale sopralluogo, informazioni, accesso alla documentazione**  
**Comunicazioni agli operatori economici – acquisizione delle informazioni – comunicazioni e documentazione disponibile**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

**Controversie - Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente**  
**Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione – Articolo 110 del D. Lgs. n° 50-2016**  
**Altre varie e finali disposizioni nonché ulteriori informazioni**  
**Computo dei termini**  
**Trattamento dei dati personali**  
**Accesso agli atti – Articolo 53 del Decreto Legislativo n° 50-2016**  
**Norme richiamate, documenti e disposizioni integranti la disciplina e le disposizioni di gara riserva di aggiudicazione**  
**Disposizioni e nota di precisazione**  
**Valutazione di impatto criminale**  
**Tracciabilità dei pagamenti**  
**Responsabile Unico del Procedimento**  
**Documentazione a corredo del disciplinare di gara**

**PARTE PRIMA  
PARTECIPAZIONE ALLA GARA**

**CAPO 1 - PRESENTAZIONE**

**1.1. Termine per la presentazione dell'offerta:**

- a) il termine ultimo per la presentazione del plico d'offerta è fissato per:

**LE ORE: 12,00**

**DEL GIORNO: 21.06.2016**

- b) il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive;  
c) il recapito tempestivo dell'offerta in ogni caso è a rischio esclusivo dell'offerente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito.

**1.2. Modalità di presentazione dell'offerta ai fini della partecipazione alla gara:**

- a) il plico di invio deve contenere al suo interno due buste:  
**-una busta denominata BUSTA A:** contenente *DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA*;  
**-una busta denominata BUSTA B:** contenente *OFFERTA ECONOMICA*;  
Il plico deve pervenire quindi alla Stazione Appaltante:  
entro il termine perentorio di cui al precedente punto 1.1., lettera a);  
all'indirizzo di cui appresso;  
con una delle modalità di cui al medesimo articolo 1.3, lettere b1), b2, b3) e b4);  
b) nel seguito del presente disciplinare con il termine **«busta dell'Offerta Economica»** si intende la busta interna "B" contenente appunto la sola offerta economica;  
c) le buste interne di cui alla lettera b) deve essere chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura con le stesse modalità previste per il plico di invio cui al successivo articolo 1.3, lettera d);  
d) il plico di partecipazione deve contenere al proprio interno quindi, **DUE** buste, recanti l'intestazione del mittente, l'oggetto della presente gara e la dicitura inequivocabile, rispettivamente come segue:

<b><u>BUSTA A</u></b> «Documentazione Amministrativa »	<b><u>BUSTA B</u></b> «Offerta Economica»
---	--

**1.3. Recapito del plico di partecipazione presso la Stazione appaltante e modalità di consegna.**

- a) il recapito fisico della Stazione appaltante, per tutto quanto non diversamente indicato nel presente disciplinare di gara, è il seguente:

Ente	Comune di Sorrento – Ufficio Protocollo	Ufficio	Tecnico – 3° Dipartimento		
Indirizzo	Piazza Sant'Antonino	numero	1		
CAP	80067	Località	SORRENTO	Provincia	NA

- b) il recapito di documenti deve pervenire alla Stazione appaltante all'indirizzo di cui alla lettera a), con una delle seguenti modalità:  
b.1) a mezzo raccomandata del servizio postale universale ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;  
b.2) mediante operatore (agenzia di recapito o corriere) titolare di licenza individuale o autorizzazione ai sensi rispettivamente degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;  
b.3) nella forma di auto-prestazione ai sensi dell'articolo 8 decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;  
b.4) direttamente consegnando a mano il plico stesso nell'Ufficio Protocollo sito in Sorrento alla Piazza Sant'Antonino n° 1, negli orari di apertura del predetto Ufficio al pubblico, senza le formalità di cui ai precedenti punti sub. b.1), sub. b.2) e sub. b.3);  
c) la consegna, qualunque sia la modalità di presentazione, deve avvenire nei giorni feriali, dal

Lunedì al Venerdì, escluso il sabato, dalle ore 08:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:30 alle ore 17:00 anche nei giorni di Martedì e Giovedì; in tal caso fanno fede la data e l'ora di presentazione apposte sul plico a cura dell'addetto alla ricezione; eventuali modifiche ai predetti orari sono pubblicate all'indirizzo internet <http://www.comune.sorrento.na.it>;

- d) il plico di partecipazione, contenente al suo interno sia la *busta A* sia la *busta B* con tutto quanto in ciascuna di esso richiesto ed inserito a cura del concorrente, deve essere chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dall'offerente; la sigillatura deve essere effettuata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo o altra modalità di chiusura ermetica idonea ad assicurare l'integrità del plico e impedirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili; per lembi di chiusura si intendono quelli incollati dall'offerente e non anche quelli pre-incollati meccanicamente in fase di fabbricazione;
- e) il plico di partecipazione, recapitato alla Stazione appaltante secondo le modalità in precedenza descritte, deve recare all'esterno, oltre all'intestazione dell'offerente, le indicazioni relative all'oggetto della gara ed al giorno di scadenza della medesima; deve altresì recare all'esterno la dicitura «**Documenti di gara: NON APRIRE**».

## 2. CAPO 2 - ELEMENTI DI BASE COSTITUENTI L'INTERVENTO

### 2.1. Definizione degli importi di gara per i soli lavori

Importo complessivo dell'intervento compreso oneri di sicurezza interni ed esterni :  
**€117.103,97** (escluse le somme a disposizione) di cui:

2.1 lettera a): Importo dei lavori <u>soggetto a ribasso di gara</u> :	€.....113.304,62
2.1 lettera b1): Oneri di sicurezza interni, <b>NON</b> soggetti a ribasso di gara:	€..... 1.799,35
	-----
sommano	€ 115.103,97
2.1 lettera b2): Oneri di sicurezza esterni, <b>NON</b> soggetti a ribasso di gara:	€.....2.000,00
	-----
	Totale, € 117.103,97

### 2.2. Breve descrizione dei lavori - In sintesi, come peraltro già indicato nel preliminare avviso di indagine di mercato, i lavori del progetto consistono in:

- Rimozione, interrimento e razionalizzazione delle reti tecnologiche aeree ancorate alla facciata, al fine di ridurre l'impatto di questi sull'immagine globale, secondo le indicazioni della D.L. e della Soprintendenza;
- Pulitura generale delle facciate al fine di rimuovere i depositi superficiali più consistenti ed eventuali parti incoerenti, decoese o pulverulente ed a vegetazione spontanea presente;
- Pulitura degli elementi lapidei esistenti, evitando l'uso di protettivi idrorepellenti;
- Rimozione delle chiodature restanti dovute al fissaggio in passato delle luminarie natalizie;
- Rimozione di tutte le iniezioni "armate" realizzate nel post-terremoto del 1980 per consolidare la muratura;
- Rimozione del cordoletto in calcestruzzo sito a quota + 13,90 m;
- Spicconatura dell'intonaco esterno ammalorato presente sulla facciata principale e rifacimento dello stesso in malta di calce idraulica con composizione granulometria identica a quello originario preesistente con l'utilizzo di prodotti a base di calce;
- Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con il metodo scuci- cucì;
- Sarcitura delle lesioni;
- Raschiatura delle vecchie tinte polimeriche;
- Riconfigurazione dei cornicioni danneggiati e delle fasce marcapiano e profilature con materiali dalle caratteristiche analoghe agli stucchi oggetto dell'intervento;
- Recupero e ricostruzione di capitelli ed elementi di decoro, che completano l'architettura dell'edificio e che costituiscono il corredo indispensabile delle superfici di facciata alle quali appartengono;

-Ripristino degli infissi lignei e degli elementi in ferro quali inferriate tramite pulitura e tinteggiatura finale con adeguati prodotti nelle cromie indicate dalla D.L.;  
 -Rimozione del manto di tegole dal cornicione della facciata principale e sostituzione con lastre di ardesia;  
 -Consolidamento e revisione di tutte le cornici;  
 -Manutenzione della copertura con la sostituzione di tegole rotte o danneggiate con altre dello stesso tipo;  
 -L'attintura della facciata principale avverrà mediante l'applicazione sulla facciata di intonachino colorato mediante l'impiego di prodotti a base di calce, naturali e traspiranti e con uso di coloriture concordate con il Funzionario della Soprintendenza;  
 -Ulteriori interventi di dettaglio concernenti l'esecuzione di n. 4 tasselli stratigrafici all'interno dell'edificio, di n. 1 tassello stratigrafico sulla facciata laterale, la realizzazione degli intonaci naturali e finiture per esterni a base di grassello di calce stagionato 24/36 mesi, colorate con terre naturali ed ossidi.

### 2.2.1. Qualificazione dei lavori ai fini dell'esecuzione:

- a) per «categoria» si intende la categoria come risulta dalla declaratoria di cui all'allegato «A» al D.P.R. n. 207 del 2010;(Si rinvia, per lo specifico profilo, alla norma transitoria di cui all'articolo 216, comma 14 del decreto legislativo n° 50-2016);  
 b) la qualificazione richiesta per l'esecuzione dei lavori in appalto viene esplicitata nel prospetto seguente:

Lavorazione	Categoria	Classifica	Qualificazione obbligatoria (SI)	Importo in Euro	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
						Prevalente o scorporabile	Subappaltabile (si/no)
Restauro e Manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali	<b>OG2</b>	<b>I</b>	<b>SI</b>	<b>117.103,97</b>	100	Prevalente	<b>SI</b> nei limiti di legge (max 30%)
<b>TOTALE</b>				<b>117.103,97</b>	100,00		

2.2.2.Modalità di contabilizzazione dei lavori: A **misura** (art. 43, comma 7,del D.P.R. n. 207 del 2010).

### 2.2.3. Termini di esecuzione dell'appalto posti a base di gara

Giorni 150 (centocinquanta) naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori.

## 3. CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (da inserire nella Busta "A")

### 3.1. Documentazione amministrativa

Per Documentazione amministrativa si intende la domanda di partecipazione, le dichiarazioni, i documenti relativi ai requisiti e quant'altro richiesto dalla disciplina di gara, il tutto ai fini dell'ammissione degli operatori economici alla gara, diversi dall'Offerta Economica, come di seguito e più avanti illustrato.

In primo luogo si prescrive che tutti gli operatori economici che sottoscrivono le dichiarazioni devono alternativamente allegare o indicare il proprio «PASSOE», ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b), della deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC) n. 111 del 20 dicembre 2012 e successive modificazioni e integrazioni, rilasciato dalla stessa Autorità nell'ambito del sistema AVCPass, per l'accesso alla Banca Dati presso tale Organismo, qualora e se possibile e, fin quando operante.

---

### 3.1.1. Garanzia provvisoria a corredo della documentazione amministrativa, da inserire nella busta A, osservando quanto segue:

a) garanzia provvisoria, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 50-2016, pari ad € **2.342,00** costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione.

L'operatore economico concorrente è tenuto ad osservare le norme previste dal pertinente articolo 93 del decreto legislativo n° 50-2016 che, per la parte che interessa, si riporta qui di seguito e le cui disposizioni devono essere scrupolosamente osservate dall'operatore economico per la produzione dell'anzidetta garanzia provvisoria.

*La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.*

*La garanzia fideiussoria (denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente) a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.*

*La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.*

La garanzia inoltre deve avere efficacia per almeno **centottanta giorni** dalla data di presentazione dell'offerta; si prescrive che essa deve essere **corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia**, su richiesta del Comune di Sorrento nel corso della procedura, per la durata di **ulteriori 180 giorni**, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La suddetta garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della garanzia provvisoria, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali è stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.

Nel contratto relativo al presente appalto l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

Nel contratto relativo al presente intervento l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1° o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni appena suddette l'operatore economico concorrente è tenuto a segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

L'offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 "Garanzie definitive" e 105 "Sub-appalto", qualora l'offerente risultasse affidatario.

Questa stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvederà contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia provvisoria, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, **la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.**

---

### 3.1.2. Altre dichiarazioni e documentazione da produrre a corredo della documentazione amministrativa da inserire sempre nella busta A, osservando quanto segue::

- a) dichiarazione di avere, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali sia tecnici che contabili compreso il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi nonché delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo riferito all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di appalto, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, attestando altresì di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
- b) dichiarazione, con la quale si rende noto, a titolo collaborativo e acceleratorio e la cui assenza non è causa di esclusione:
- b.1) il domicilio eletto per le comunicazioni;
  - b.2) l'indirizzo di posta elettronica certificata o, se non disponibile, l'indirizzo di posta elettronica;
  - b.3) il numero di fax, corredato dall'autorizzazione al suo utilizzo ai fini della validità delle comunicazioni;
- c) **ai fini della acquisizione del DURC**, indicazione degli elementi costituenti il codice fiscale dell'operatore economico e, in presenza di lavoratori autonomi artigiani, il numero di codice fiscale di questi ultimi;
- d) nonché, obbligatoriamente, la resa e/o la produzione di tutte le altre dichiarazioni già previste ed inserite nell'apposita modulistica e, in particolare, riportate nel **Modello A**, predisposto dalla stazione appaltante e che fa parte integrante e sostanziale della presente disciplina di gara, così come la restante documentazione qui allegata;

### DOCUMENTAZIONE ULTERIORE RELATIVA AI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DA PRODURRE E DA INSERIRE SEMPRE NELLA BUSTA "A" RELATIVA ALLA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

**Ai fini e per la dimostrazione dei requisiti di idoneità professionale, generali e assenza dei motivi di esclusione**

#### 3.1.3. Dichiarazioni e documentazione eventuali (se ricorrono le condizioni):

- a) limitatamente agli operatori economici la cui documentazione o l'offerta è sottoscritta da un procuratore o institore: scrittura privata autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione institoria o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile;
- b) limitatamente agli offerenti che ricorrono al subappalto: dichiarazione:  
- ai sensi dell'articolo 105 del decreto legislativo n. 50 del 20106, con la quale l'offerente indica con propria esplicita dichiarazione i lavori che intende eventualmente subappaltare e, se del caso, in quale quota e completando tale prescrizione con la specificazione di una terna di eventuali subappaltatori;

#### 3.2.1. Situazione personale dell'operatore economico

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi dell'articolo 9.1, attestanti le seguenti condizioni:

- 1) **REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE** di cui all'articolo 83, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, costituiti dall'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura; la dichiarazione deve essere, per quanto possibile, resa nella forma più completa di dati, di numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche:
- il titolare in caso di impresa individuale;
  - tutti i soci in caso di società in nome collettivo;
  - tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
  - tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di altro tipo di società o consorzio;



---

--- **limitatamente alle società di capitali con meno di quattro soci (persone fisiche)**: il socio unico, il socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di società con due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento);

--- il procuratore o l'istitutore, munito di potere di rappresentanza idoneo in relazione alla gara, se questi è il soggetto che ha sottoscritto una o più istanze, ai sensi dell'articolo 3.1.4, lettera a);

### **3.2.2. Requisiti di ordine generale e/o assenza motivi di esclusione**

2) **REQUISITI DI ORDINE GENERALE E/O ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE** di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, così come enunciate dal dettato del predetto articolo 80 e che l'operatore economico concorrente è tenuto a dichiarare, come sancito dalla specifica norma qui di seguito riportata, per la parte che qui interessa:

Articolo 80 – Motivi di esclusione:

“””””””1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105 (Sub-appalto) comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 698-bis, 698-ter e 698-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 9 marzo 2019, n. 29;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 89, comma 9, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 9-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui al comma 1 andrà disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

---

4. Un operatore economico é escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. **Costituiscono gravi violazioni** quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 98-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. **Costituiscono violazioni definitivamente accertate** quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. **Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale** quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti - ed anche questa stazione appaltante - escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:

a) la stazione appaltante - e quindi nello specifico questa stazione appaltante - possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice, che così recita: *“c.3. Nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X.”*

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

c) la stazione appaltante - e quindi nello specifico questa stazione appaltante - dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si é reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano, così come definite dal legislatore: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 92, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non é stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti

---

all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti - e quindi nello specifico questa stazione appaltante - escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante - e quindi nello specifico questa stazione appaltante - ritenga che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione ne viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo. "\*\*\*\*\*"

### **3.2.3. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE: CAPACITÀ TECNICA**

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi dell'articolo 9.1, attestante il possesso dell'iscrizione nella unica categoria prevista per la esecuzione del presente intervento in appalto, ovvero Categoria **“OG2”** relativa ai lavori di **“Restaurato e Manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali”**, classifica I o superiore;

### **3.2.4. PRECISAZIONE IN RELAZIONE AI REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA**

a) la dichiarazione sostitutiva dell'attestazione SOA deve riportare tutti i contenuti rilevanti dell'originale (rappresentanti legali, direttori tecnici, organismo di attestazione emittente, date di

emissione e di scadenza, categorie di attestazione pertinenti la gara);

#### **CAPO 4 – DOCUMENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA**

##### **Offerta Economica (Documentazione della busta interna “B” contenente l’ «Offerta Economica»)**

In questa busta deve essere incluso, esclusivamente, il documento costituente l’offerta come appresso descritta.

L’offerta di prezzo, sottoscritta dal legale rappresentante dell’offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri come risultante dalla documentazione (dichiarazioni ed altro) di cui all’articolo 3.2.1, numero 1):

a) è redatta distintamente:

a.1) mediante dichiarazione di ribasso percentuale sull’elenco Prezzi unitari posto a base di gara.

La percentuale di ribasso sarà computata sul prezzo al netto della percentuale degli oneri di sicurezza interni stabiliti dalla stazione appaltante;

b) il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere;

c) il ribasso è indicato con non più di tre (tre) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento;

d) dichiarazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 95 , comma 10, del D. Lgs 50/2016 del decreto legislativo n. 163 del 2006, sui propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; tali costi sono quelli estranei e diversi dagli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza di cui al precedente Capo 2 lettera b.1) e b.2).

## **PARTE SECONDA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE**

### **5. CAPO 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L’aggiudicazione avviene con il criterio del *minor prezzo*, ai sensi dell’articolo 95 del decreto legislativo n. 50 del 2016 con applicazione eventuale della procedura di anomalia in presenza dei presupposti di legge;

### **6. CAPO 6 – ADEMPIMENTI VARI LEGATI ALLE DIVERSE FASI DI SVILUPPO DELLA PROCEDURA DI GARA**

#### **6.1. Apertura della gara**

##### **6.1.1. Disciplina generale delle sedute:**

a) tutte le operazioni di gara si svolgono in **seduta pubblica**, ad eccezione:

- dell’eventuale procedimento di soccorso istruttorio;
- dell’eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse ai sensi dell’articolo 97 del vigente codice degli appalti;
- dell’eventuale procedimento di verifica dei requisiti di idoneità professionale, generali e tecnici che avverrà di norma solo nei confronti del primo soggetto risultato aggiudicatario, così come consente e viene stabilito dall’articolo 36, comma 6, primo periodo, del D. Lgs. n° 50-2016, il quale recita che: “*Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate, (come trattasi nel caso specifico) la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avviene esclusivamente sull’aggiudicatario*”; la stazione appaltante, comunque, si riserva la facoltà di poter procedere, eventualmente, all’estensione della verifica suddetta agli altri partecipanti, come previsto dall’articolo 36, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo n° 50-2016

ferma restando la pubblicità dell’esito dei singoli procedimenti;

b) in deroga all’obbligo di pubblicità delle sedute di cui alla lettera a), il presidente del seggio di gara può chiedere ai presenti, diversi dai componenti dello stesso seggio di gara, di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione:

- a fattispecie particolari di cui ai motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non debba essere influenzato dalla presenza del pubblico;

c) le sedute possono essere sospese per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale;

- 
- d) in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata:
- se la ripresa dei lavori è prevista nella medesima giornata o nella giornata lavorativa immediatamente successiva, è sufficiente la comunicazione verbale ai presenti e la tempestiva pubblicazione sul sito web all'indirizzo: [www.comune.sorrento.na.it](http://www.comune.sorrento.na.it); l
  - diversamente se la ripresa dei lavori è nota, verrà comunicata verbalmente ai presenti e in ogni caso è comunicata agli offerenti assenti a mezzo posta elettronica, con almeno 2 (due) giorni lavorativi di anticipo;
  - la Stazione appaltante provvede ad archiviare in luogo protetto tutte le buste costituenti i plichi di partecipazione ivi incluse le buste interne agli stessi contenenti l'**Offerta Economica** nell'armadio posto nell'Ufficio Tecnico, la cui chiave è nella esclusiva disponibilità del soggetto che presiede il seggio di gara o di un altro soggetto della Stazione appaltante individuato a verbale.

### **6.1.2. Individuazione degli offerenti e delle offerte**

Nel luogo, nel giorno e nell'ora fissati e, cioè, il giorno **22.06.2016** alle ore **09,30** nel Salone della Casa Comunale, per l'apertura della gara, oppure, in caso di differimento o impedimento, in luogo, data e ora comunicate agli offerenti secondo le modalità e tempi di cui sopra, il soggetto che presiede il seggio di gara provvede:

- a verificare la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; quindi provvede alla numerazione progressiva dei plichi, preferibilmente in ordine di arrivo;
- a verificare, dopo l'apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento della busta dell'**Offerta Economica "BUSTA B"** e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; quindi provvede alla numerazione progressiva delle stesse buste interne in modo univoco con i relativi plichi;

### **6.1.3. Esame delle condizioni di partecipazione**

Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare l'adeguatezza della documentazione amministrativa presentata in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal disciplinare di gara, ivi compresa la correttezza della garanzia provvisoria, delle dichiarazioni e della documentazione amministrativa a corredo della stessa.

## **6.2. Cause di esclusione in fase di ammissione**

### **6.2.1. Cause di esclusione in fase di esame preliminare:**

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura delle relative offerte, le istanze il cui plico d'invio:

- è pervenuto dopo il termine perentorio delle ore **12:00** del giorno **21.06.2016** indipendentemente dall'entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico non sia giunto a destinazione in tempo utile;
- presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l'integrità o da consentirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili;
- non è integro o presenta strappi o altri segni palesi di manomissione tali da far ritenere che sia stato violato il principio di segretezza;
- non reca all'esterno l'indicazione dell'oggetto della gara, salvo che in base ad altre indicazioni, quali la scadenza, sia accertato che il plico si riferisce alla gara in fase di svolgimento;
- non reca all'esterno l'indicazione dell'offerente; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario è sufficiente l'indicazione dell'operatore economico designato mandatario o capogruppo;
- non contiene la busta dell'**Offerta Economica** oppure contiene l'**Offerta Economica** fuori dalla relativa corrispondente busta interna, a prescindere dalla presenza o meno di quest'ultima;
- la cui busta interna dell'**Offerta Economica** presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l'integrità o da consentirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili.

### **6.2.2. Ammissioni con riserva subordinate a soccorso istruttorio**

Sono ammessi con riserva ai sensi del successivo articolo 6.2.4, gli offerenti che, in relazione ad una o più d'una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative all'assenza di cause di esclusione,

---

al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:

- ne hanno omesso la presentazione;
- che hanno dichiarato condizioni errate, non pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, condizioni o requisiti per i quali sono prodotte;
- hanno omesso la sottoscrizione del dichiarante, hanno apposto una sottoscrizione non ammissibile in base alle disposizioni del presente disciplinare di gara o degli atti da questo richiamati, o non sono corredate dalla fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante, anche cumulativamente per tutte le dichiarazioni del medesimo soggetto;
- che non hanno presentato la cauzione provvisoria, oppure hanno presentato una cauzione provvisoria in misura insufficiente, intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, carente di una delle clausole prescritte dalla legge o dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito formalmente, rilasciata senza l'indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
- la cui garanzia provvisoria è sprovvista dell'impegno, rilasciata da un istituto autorizzato, a rilasciare la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) in caso di aggiudicazione;

### **6.2.3. Soccorso istruttorio**

Ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del decreto legislativo n° 50-2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al predetto comma. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del D. lgs. n° 50-2016, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita e che per la specifica procedura di gara, è stata determinata in Euro: **1.100,00** (importo quest'ultimo che non è inferiore all'uno per mille e non è superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non è superiore a 5.000,00 euro, come dispone la norma).

Nel caso si presenti la fattispecie dell'istituto del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, con indicazione del contenuto e dei soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.

La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

### **6.2.4. Esclusioni definitive**

Sono comunque esclusi gli offerenti:

- a) in caso di inutile decorso del termine assegnato per l'adempimento della procedura di soccorso istruttorio;
- b) per i quali eventualmente risulti alla stazione appaltante la sussistenza di una delle condizioni ostative di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n° 50-2016;
- c) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;
- d) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio:
  - risultano falsi o mendaci;
  - sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara o comunque con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente disciplinare di gara.

### **6.3.1. Ammissione offerenti ed offerte ammesse**

Il soggetto che presiede il seggio di gara proclama l'elenco degli offerenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni; quindi dà atto del

---

numero degli offerenti ammessi.

#### **6.4.1. Ulteriori fasi di gara: Apertura delle «Offerte Economiche», Individuazione offerte anormalmente basse, formazione della graduatoria- Disposizioni normative in ordine alla procedura di cui all'articolo 97 (offerte anormalmente basse)**

La Commissione di gara, nella stessa seduta pubblica, ove non vi siano state interruzioni e/o sospensioni di sorta, proseguendo le operazioni di gara sempre in **seduta pubblica**, constata e fa constatare l'integrità delle buste contenenti al loro interno l'**Offerta Economica**, dando atto che preliminarmente, in sede di insediamento del seggio di gara lo stesso, in seduta pubblica, previo sorteggio, avrà già dovuto individuare il valore di riferimento da applicare per il calcolo dell'anomalia qualora venga sorteggiato, tra i vari metodi di calcolo della soglia di anomalia, quello specificato nell'articolo 97, comma 2, lettera e) avendo proceduto, quindi, in via preventiva, prima dell'apertura effettiva dei plichi dei partecipanti, a individuare tale valore – con sorteggio - tra 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4; Dopo aver dato atto di quanto sopra – con la esplicita conoscenza pertanto di uno dei valori di cui sopra - si procederà dopo la verifica della documentazione amministrativa di cui alla busta "A", ma prima dell'apertura delle buste "B" "offerta economica", sempre attraverso sorteggio pubblico, ad individuare quale tra i cinque metodi di valutazione della congruità delle offerte di cui all'articolo 97, comma 2, lettere a), b), c), d) od e) del decreto legislativo n° 50-2016 verrà applicato per il calcolo della soglia di anomalia, qualora le offerte ammesse siano pari o superiori a dieci.

Una volta scrutinata la metodologia da applicare si darà quindi seguito alle operazioni di gara con l'apertura in sequenza delle buste contenenti le offerte economiche provvedendo:

- a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- b) a verificare la correttezza formale dell'indicazione delle offerte, l'assenza di abrasioni o correzioni non confermate nelle offerte espresse in lettere e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- c) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, espressa in lettere, distintamente per ciascun offerente;
- d) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi; escludendo gli offerenti per i quali è accertata tale condizione, adeguando di conseguenza la graduatoria;
- e) ad apporre in calce all'offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; tale adempimento è effettuato anche per le offerte eventualmente escluse dopo la loro apertura;
- f) ad elencare in ordine decrescente la graduatoria delle offerte;
- g) dopo di che, se il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci, poiché in tal caso per legge non è esercitabile la facoltà di esclusione automatica, si proclama e si proclamerà la graduatoria degli operatori economici cominciando dalla prima migliore percentuale di ribasso offerta formulata e che potrà essere oggetto di **proposta di aggiudicazione**, fermo restando e facendo salva la facoltà della stazione appaltante di valutarne la sua congruità ed elencando, poi, progressivamente e in sequenza decrescente, tutte le altre offerte selezionate;
- h) se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a dieci si provvederà, secondo la metodologia predeterminata, all'individuazione della soglia di anomalia ed all'esclusione automatica delle offerte c.d. anomale in quanto pari o superiore alla soglia così determinata; si provvederà, poi, di conseguenza, alla individuazione del candidato offerente che ha presentato la migliore offerta non esclusa per anomalia e che costituirà oggetto della **proposta di aggiudicazione**;
- i) si provvederà infine**, ad archiviare in luogo protetto i plichi ivi comprese le buste delle **Offerte Economiche** nella stanza dell'Ufficio Tecnico, la cui chiave è nella esclusiva disponibilità del soggetto incaricato identificato a verbale, oppure consegna gli atti al responsabile del procedimento, verbalizzando tale adempimento.

#### **Disposizioni normative in ordine alla procedura di cui all'articolo 97 (offerte anormalmente basse):**

Al fine di rendere pienamente edotto il concorrente della procedura di anomalia si riportano, qui di seguito, parte delle pertinenti disposizioni introdotte dall'articolo 97 del decreto legislativo 50-2016 che disciplineranno il percorso di valutazione delle offerte anomale o anormalmente basse e di quello delle giustificazioni relative addotte dal concorrente a sostegno della propria formulazione d'offerta.

---

(si riportano qui di seguito le sole disposizioni trascritte per singoli periodi di testi, pertinenti al caso):

“”””””””””””””””””

#### 1° periodo

*Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.*

#### 2° periodo

*Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei seguenti metodi:*

- a) *media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;*
- b) *media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;*
- c) *media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 20 per cento;*
- d) *media aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le offerte ammesse, decurtata del 20 per cento;*
- e) *media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4;*

#### 3° periodo

*Le spiegazioni di cui al primo periodo possono, in particolare, riferirsi a:*

- a) *l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;*
- b) *le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;*
- c) *l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente;*

#### 4° periodo

*La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 2 dell'articolo 97 del decreto legislativo n° 50-2016 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:*

- a) *non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D. Lgs. 50/2016;*
- b) *non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 del D. Lgs. 50/2016;;*
- c) *sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 9 rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;*
- d) *il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 14 (da leggersi comma 16) del D. Lgs. 50-2016;*

#### 5° periodo

*Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;*

#### 6° periodo

*La stazione appaltante qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente per questo motivo, soltanto dopo*



aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE. La stazione appaltante esclude un'offerta in tali circostanze e informa la Commissione europea.

#### 7° periodo

Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35 del D. Lgs. 50-2016, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'art. 97 D. Lgs. 50-2016.

**Comunque, si ribadisce, che la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.**

## **7. AGGIUDICAZIONE**

### **7.1. Verbali**

Tutte le operazioni sono verbalizzate; in particolare:

- a) sono verbalizzate le motivazioni relative alle esclusioni;
- b) le sospensioni o interruzione e le riprese delle sedute, con annotazione sintetica delle modalità di custodia delle offerte durante i periodi di sospensione;
- c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, purché muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici degli offerenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
- d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota a verbale le osservazioni di cui alla lettera c), se giudicate pertinenti al procedimento, eventualmente allegando al verbale note scritte degli operatori economici partecipanti alla gara;
- e) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse avviene in seduta riservata e sono riportate a verbale solo le conclusioni del procedimento, eventualmente con il rinvio ad atti e relazioni diverse per le motivazioni;
- f) la diffusione e l'accesso ai verbali, ferme restando le condizioni previste dalla legge, è effettuata apponendo opportuni "omissis" su eventuali annotazioni riguardanti le condizioni soggettive di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016; tali "omissis" sono rimossi solo a favore degli interessati o contro-interessati ai fini di un procedimento giurisdizionale.

### **7.2. Proposta di aggiudicazione e controlli sugli atti della procedura di affidamento (articoli 32, 33 e 95 del decreto legislativo 50/2016):**

La stazione appaltante potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e potrà decidere, comunque, di non procedere all'aggiudicazione, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea ai sensi di quanto previsto dall'articolo 95, comma 12 del decreto legislativo n° 50/2016.

In via preliminare va sottolineato che ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta. L'offerta è vincolante per il periodo indicato nella presente specifica disciplina di gara e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. Resta salva ed impregiudicata per la stazione appaltante la possibilità di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

Ai sensi dell'articolo 33, comma 1 del decreto legislativo n° 50/2016 la **proposta di aggiudicazione** è soggetta all'approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente.

In mancanza, il termine è pari a trenta giorni.

Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente.

Decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

La stazione appaltante ovvero l'organo competente della stessa, dunque, previa **verifica della PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE** ai sensi dell'articolo 33, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, provvede all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nell'articolo 32, comma 8 del decreto legislativo n° 50/2016.

**L'AGGIUDICAZIONE DIVENTA EFFICACE DOPO LA VERIFICA DEL POSSESSO DEI PRESCRITTI REQUISITI, che potrà avvenire, per una parte dei requisiti a carattere generale, a norma di quanto previsto dall'articolo 86, comma 2 del decreto legislativo n° 50/2016.**

Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine eventualmente stabilito in sede di specifica disciplina di gara ovvero nell'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario.

Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, come nel caso di specie, qualora sia eventualmente intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisorie.

L'esecuzione d'urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

**Il contratto potrà comunque essere stipulato anche prima del termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, trattandosi, nel caso specifico, di appalto effettuato ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n° 50-2016.**

Il rispetto del termine dilatorio dei 35 giorni per la stipula del contratto non si applica infatti – ai sensi dell'articolo 32, comma 10, lettera b) ultima parte del decreto legislativo n° 50-2016, nei seguenti casi:

a) *se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel rispetto del decreto legislativo n° 50/2016, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;*

b) *nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54 del D. Lgs. n° 50-2016, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55 del predetto decreto legislativo, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico **e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b del decreto legislativo n° 50-2016.***

*Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 9, del codice del processo amministrativo di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.109, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.*

*Il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti.*

*L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8 dell'art. 32 del D. Lgs 50/2016;*

*Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica, secondo le norme vigenti per la stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 90.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.*

**7.3.Comprova dei requisiti ai sensi dell'articolo 81 "Documentazione di gara" ed art. 86 ""Mezzi di prova" del decreto legislativo n. 50/2016.**

Ai sensi dell'articolo 81 "Documentazione di gara", comma 1, del decreto legislativo n° 50-2016, fermo

---

restando quanto previsto dagli articoli 85 “Documento di gara unico europeo” ed art. 88 “Registro on line dei certificati (e-Certis)” - peraltro non operanti per la presente procedura essendo essa di valore inferiore alla soglia comunitaria - la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per quanto richiesto per la partecipazione alla presente procedura di gara, nelle more che entri in funzione, con apposito decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Banca Dati Centralizzata gestita dal predetto Ministero, denominata Banca Dati Nazionale degli Operatori Economici, potrà essere rilevata con ricorso all'utilizzo della banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC, per i soli requisiti disponibili in detta banca dati e/o anche mediante interrogazioni effettuate d'Ufficio, per quanto disponibili, presso le amministrazioni competenti al rilascio delle pertinenti dichiarazioni; se le relative notizie non sono disponibili con le modalità predette, la comprova potrà essere effettuata mediante richiesta scritta all'operatore economico. Quest'ultimo, ai sensi di quanto consente il recente disposto del comma 1 e del comma 2 dell'articolo 86 del decreto legislativo n° 50/2016 (Nuovo Codice Appalti) potrà produrre qualsiasi mezzo idoneo documentale per provare che egli dispone delle risorse necessarie. Infatti, in proposito, come mezzo di prova, la stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 86 del nuovo codice dei contratti, potrà accettare, da parte del soggetto aggiudicatario, la produzione della seguente specifica documentazione valida come prova sufficiente della non applicabilità all'operatore economico concorrente dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e cioè:

a) per quanto riguarda i commi 1, 2 e 3 di detto articolo, **il certificato del casellario giudiziario** o in sua mancanza, un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro o del Paese d'origine o di provenienza da cui risulta il soddisfacimento dei requisiti previsti;

b) per quanto riguarda il comma 4 di detto articolo, tramite apposita **certificazione rilasciata dalla amministrazione fiscale competente** e, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, tramite il **Documento Unico della Regolarità Contributiva** rilasciato dagli Istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente ovvero tramite analoga certificazione rilasciata dalle autorità competenti di altri Stati.

c) La capacità tecnica potrà essere riaccertata direttamente dalla stazione appaltante presso l'ANAC rilevando dal sistema ad accesso consentito, la qualificazione SOA;

Inoltre, per estrema chiarezza e speditezza del procedimento di selezione, si fa presente che questa stazione appaltante, procederà all'acquisizione della seguente ulteriore documentazione probatoria dei requisiti e, cioè:

Per quanto riguarda l'effettiva iscrizione alla C.C.I.A.A. e l'esistenza di procedura concorsuale in corso o pregressa, mediante acquisizione diretta del relativo documento attraverso il circuito verifichePA;

Per quanto riguarda il certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, ai sensi dell'articolo 33 del D.P.R. 313 del 14.11.2012, mediante acquisizione del documento rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale;

Per quanto riguarda il certificato del casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 28 del D.P.R. 313/2012, mediante acquisizione del documento rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale;

Per quanto riguarda la certificazione di regolarità fiscale mediante acquisizione del documento rilasciato da parte dell'Ufficio territorialmente competente dell'Agenzia delle Entrate;

Per quanto attiene la certificazione dei disabili – ove e qualora se ne verificano i presupposti - mediante acquisizione del certificato rilasciato da parte della Direzione Provinciale del lavoro, territorialmente competente;

Per quanto riguarda la certificazione afferente l'assenza di misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n° 159/2011 o di una delle cause ostative di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011, mediante acquisizione dell'apposita annotazione liberatoria ricevuta dalla sezione penale e misure di prevenzione - ufficio cancelleria – del Tribunale territorialmente competente;

Per quanto attiene eventuali misure sanzionatorie, annotazioni ed eventuali varie a carico della ditta mediante diretta visura del casellario informatico dell'AVCP ora ANAC;

Per quanto riguarda inoltre la regolarità contributiva mediante acquisizione sul percorso telematico dedicato INPS/INAIL/Cassa Edile del relativo DURC;

Il concorrente è facultato, qualora sia eventualmente già in possesso di un esemplare di uno qualsiasi o più dei documenti di cui sopra, al fine di agevolare ed accelerare il lavoro della stazione appaltante, potrà esibire gli stessi, già in sede di partecipazione, **a corredo della documentazione amministrativa ed elencandola alla fine del modello A avendo cura di apporre**, però, ad ognuno di essi, la conformità al proprio originale posseduto ed allegando alla dichiarazione di conformità, fotocopia del proprio documento di identità o altro documento considerato equipollente per conferire

---

---

piena validità giuridica agli stessi ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss. mm. e ii., nelle more di eventuali – se necessarie – ulteriori acquisizioni d'ufficio secondo le rituali procedure ANAC.

E ciò, in analogia dell'innovativo principio – a modifica della norma precedente - innestato dal legislatore con l'articolo 86, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo n° 50/2016 che ha introdotto – sia pure in parte - la possibilità di accettazione dei documenti esibiti direttamente da parte dell'operatore economico.

**Adempimenti posteriori all'aggiudicazione:**

a) l'aggiudicazione una volta definita con apposita determinazione è comunicata a tutti gli offerenti con le modalità di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 50/2016 ed è resa nota con la pubblicazione c.d. postuma prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b) (per il caso di specie) del medesimo decreto legislativo.

b) ai sensi degli articoli 71 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può:

--- procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 ed 83 del decreto legislativo n. 50/2016 escludendo, eventualmente l'offerente per il quale non siano confermate le relative dichiarazioni già presentate e incamerando la relativa garanzia prodotta a titolo di garanzia (cauzione) provvisoria;

--- revocare l'aggiudicazione, se accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.

**8.1.2. Obblighi dell'aggiudicatario – adempimenti ai fini e prodromi alla stipula del contratto e per la consegna dei lavori**

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza dell'aggiudicazione:

a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;

b) a sottoscrivere il verbale di cantierabilità;

c) a depositare presso la stazione appaltante le dovute cauzioni e assicurazioni come segue:

--- la cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del decreto legislativo n. 50/2016;

--- la polizza assicurativa contro i rischi dell'esecuzione e la garanzia di responsabilità civile di cui all'articolo 103, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016;

d) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;

e) a depositare presso la Stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula;

f) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere dalla a) alla d), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché avente carattere definitivo, può essere revocata dalla Stazione appaltante;

g) nel caso di cui alla precedente lettera f), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

**nonché** la seguente ulteriore documentazione se non già prodotta in caso di consegna anticipata dei lavori:

h) dichiarazione cumulativa che attesti l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti e di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

i) i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria,

Artigianato e Agricoltura;

l) i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC);

m) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, dello stesso decreto legislativo, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;

n) il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui agli articoli 31 e 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

o) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h) e al punto 3.2 dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008;

p) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e ai punti 1, 2 e 4, dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008, con le eventuali richieste di adeguamento senza che queste comportino oneri per la Stazione appaltante;

q) in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o contratto di rete le dichiarazioni e i documenti che precedono devono riguardare tutti gli operatori economici raggruppati, consorziati o in rete e trasmessi tramite l'operatore economico mandatario o capogruppo;

r) in caso di consorzio, se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori, gli stessi adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione e sia stata preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Per quanto attiene le clausole dirette a regolare il rapporto tra la stazione appaltante e la ditta esecutrice dei lavori e, in particolare quelle di cui all'articolo 43, commi 1 e 2 del D.P.R. 207-2010, tuttora in vigore, si fa esplicito riferimento e rinvio alle apposite, pertinenti e rispettive disposizioni e previsioni contenute nel capitolato speciale d'appalto allegato che dovranno poi essere riverberate nel contratto che dovrà essere stipulato, in forma pubblica amministrativa, tra il Comune di Sorrento e la ditta vincitrice dell'appalto.

Per quanto attiene inoltre l'insussistenza di situazioni in materia antimafia si procederà a seconda dei casi, ove se ne verificano i presupposti applicativi in ragione del valore dell'appalto in trattazione, con comunicazione antimafia o certificazione antimafia attraverso il sistema telematico Siceant oppure con applicazione del protocollo di legalità sempreché ne esistano i presupposti per valore d'appalto anteriormente alla stipula del contratto d'appalto.

## **PARTE TERZA DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI**

### **9. DISPOSIZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE, SULLE DICHIARAZIONI E SULLE COMUNICAZIONI**

#### **9.1. Dichiarazioni e documentazione amministrativa**

##### **9.1.1. Validità e formalità delle dichiarazioni:**

a) tutte le dichiarazioni richieste dal presente disciplinare di gara:

--- sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell'operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso operatore economico);

--- ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, in quanto rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;

--- devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie e operatori economici progettisti, ognuno per quanto di propria competenza;

--- devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento di ciascun dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni distinte;

b) ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000 le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante disponibili, che l'operatore economico le può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche **o**

**comunque che egli è tenuto ad adattare o completare se non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative all'operatore economico medesimo; la corretta compilazione dei predetti modelli esaurisce le obbligazioni dichiarative dell'operatore economico.**

**Nel caso di dichiarazioni mendaci si assumeranno le iniziative consequenziali tra le quali, ad esempio, l'esclusione del concorrente, l'escussione della garanzia e segnalazione all'ANAC.**

## **Modulistica disponibile per la partecipazione**

### **9.2.1. Modello «A»: domanda di partecipazione e dichiarazioni cumulative dell'offerente:**

E' riservata all'operatore economico sia che partecipi singolarmente sia che partecipi quale componente di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, quale mandatario, capogruppo o mandante. Tale modello di dichiarazioni cumulative è stato articolato, per quanto possibile, nelle diverse fattispecie ed opzioni previste dal disciplinare e di quanto altro comunque sancito in esso e nello stesso modello;

### **9.2.2. Modelli «B»: dichiarazioni di natura soggettiva:**

a) il modello «B.1» è una dichiarazione che può essere individuale o collettiva; è riservato alle persone fisiche diverse da quelle che sottoscrivono il modello «A»; se il sottoscrittore della dichiarazione principale non vuole dichiarare l'assenza - per conto di altri a tanto tenuti - di alcune delle condizioni di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n° 50-2016;

b) il modello «B.2» è una dichiarazione esclusivamente individuale; è riservato:

--- alla persona fisica che sottoscrive il modello «A» se per essa ricorrono una o più condizioni di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n° 50-2016 (riferite alle specifiche fattispecie di cui all'articolo 38, comma 1, lettere b), c) ed m-ter) del Decreto Legislativo n° 163/2006), - attualmente il riferimento specifico è rispettivamente da ricondurre al comma 2, al comma 1 ed al comma 5, lettera l) dell'articolo 80 del decreto legislativo n° 50-2016 - deve compilare le parti pertinenti del modello «B.2»;

--- alle persone fisiche diverse da quella che sottoscrive il modello «A», se per le stesse ricorrono una o più condizioni di cui alla stessa norma;

c) per le singole persone fisiche i modelli «B.1» e «B.2» sono alternativi.

### **9.2.3 Modello Offerta economica**

Il modello per l'offerta economica è parte integrante della modulistica trasmessa al concorrente.

## **9.3. Casi particolari nell'utilizzo dei modelli**

### **9.3.1. Casi particolari nell'utilizzo del modello «A»:**

a) il soggetto competente che sottoscrive il modello può dichiarare:

--- l'assenza delle condizioni di cui all'articolo 80 sia per sé stesso che per gli altri soggetti pertinenti indicati nella parte iniziale della dichiarazione;

--- l'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 80 oppure la presenza di misure penali e, se del caso, le misure di dissociazione, in relazione ai soggetti cessati;

b) se per il soggetto competente che sottoscrive il modello sussiste una o più d'una delle condizioni di cui di cui all'articolo 80 riferite alle fattispecie di cui all'ex articolo 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter) del decreto legislativo n° 163/2006; attualmente il riferimento specifico è rispettivamente da ricondurre al comma 2, al comma 1 ed al comma 5, lettera l) dell'articolo 80 del decreto legislativo n° 50-2016, deve compilare le parti pertinenti del modello «B.2»;

c) se il soggetto competente che sottoscrive il modello non intende assumersi la responsabilità di dichiarare le condizioni di cui all'articolo 80, comma 2, comma 1 e comma 5, lettera l) del decreto legislativo n° 50-2016 (sostanzialmente riferite alle fattispecie di cui all'ex articolo 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter) del decreto legislativo n° 163/2006), per gli altri soggetti, questi ultimi devono compilare:

--- singolarmente o cumulativamente il modello «B.1» in caso di assenza di qualunque condizione prevista dalla norma citata;

--- singolarmente il modello «B.2» in caso di presenza di una o più d'una delle condizioni previste dalla stessa norma;

Si fa nuovamente presente che, attualmente, il riferimento specifico è rispettivamente da ricondurre al comma 2, al comma 1 ed al comma 5, lettera l) dell'articolo 80 del decreto legislativo n° 50-2016,

d) se i soggetti cessati sono reperibili e sono disponibili a rilasciare le dichiarazioni, in alternativa alla dichiarazione del soggetto che sottoscrive il modello, possono sottoscrivere i modelli «B.1» oppure «B.2» a seconda dell'assenza o presenza delle condizioni di cui oggi all'articolo 80, comma 1

---

del decreto legislativo n° 50-2016 naturalmente riferita alle medesime corrispondenti fattispecie di cui all'ex articolo 38, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n° 163/2006; attualmente, il riferimento pertinente e specifico è da ricondurre al comma 1 dell'articolo 80 del decreto legislativo n° 50-2016;

### **9.3.2. Altre ipotesi di casi particolari nell'utilizzo del modello «A»:**

- a) in caso di subappalto: nella parte specifica del modello A si devono riportare:  
--- i lavori che si intendono subappaltare e che appartengono alla categoria prevalente o unica che sia, come richiesta dal disciplinare di gara, della quale possiede la qualificazione o a categorie a qualificazione non obbligatoria;  
- i riferimenti della terna dei subappaltatori possibili destinatari del sub-appalto, in adempimento di quanto richiesto dall'articolo 105 comma 6, ultimo periodo, del decreto legislativo n° 50-2016;
- b) in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario: il modello A deve essere integrato e compilato con la seguente specifica indicazione:  
--- deve qualificare la propria posizione quale mandatario o capogruppo oppure quale mandante;  
--- deve indicare la quota di partecipazione in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di tipo orizzontale;
- c) in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane: l'operatore economico nel modello A deve integrare la dichiarazione con l'individuazione esplicita dei consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre; tali consorziati dovranno, a parte, produrre la dichiarazione puntuale in ordine all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n° 50-2016.

## **9.4. Comunicazioni, informazioni, accesso alla documentazione**

### **9.4.1. Comunicazioni agli operatori economici:**

- a) le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dal presente disciplinare di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate se rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensi della presente disciplina di gara, mediante una qualunque delle modalità ammesse dalla norma;
- b) in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, o di reti di imprese, la comunicazione recapitata al mandatario o capogruppo si intende validamente e automaticamente estesa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati o partecipanti alla rete di imprese;

### **9.4.2. Acquisizione delle informazioni, comunicazioni e documentazione disponibile:**

- a) le richieste di informazioni, di chiarimenti, di documentazione, di eventuale sopralluogo che è di carattere facoltativo e non obbligatorio, nonché i quesiti degli offerenti, sono presentati entro e non oltre il termine del **15.06.2016**;
- b) se le richieste pervengono in tempo utile entro un termine congruo, la Stazione appaltante provvede alla loro evasione entro i successivi 3 (tre) giorni feriali;
- c) le richieste di cui alla lettera a) sono presentate esclusivamente in forma scritta, anche mediante posta elettronica (e-mail):  
- al Responsabile del procedimento;  
- al recapito di cui all'articolo 1.3, lettera a);  
- al seguente indirizzo di posta elettronica: [gare@pec.comune.sorrento.na.it](mailto:gare@pec.comune.sorrento.na.it);
- d) l'ufficio, per i singoli operatori economici invitati, osserva i seguenti giorni ed orari di apertura al pubblico: Martedì e Giovedì dalle ore 11,30 alle ore 13,30;
- e) il presente disciplinare di gara e i modelli per la partecipazione alla gara con lo schema delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti vengono posti a completamento e corredo del presente disciplinare, per formare parte integrante e sostanziale dello stesso e sono trasmessi unitamente al presente disciplinare accompagnati dalla relativa documentazione progettuale, all'operatore economico concorrente invitato alla gara;

## **10. DISPOSIZIONI FINALI**

### **10.1.a Controversie - Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente**

Contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Campania, sede di Napoli, secondo la procedura, tempi e modalità di cui all'articolo 120 del decreto legislativo n° 104 del 2.7.2010, così come modificato dall'articolo 204 del nuovo codice degli appalti di cui al decreto legislativo n° 50/2016.

Per ogni controversia relativa all'esecuzione del contratto è competente il giudice ordinario se non diversamente disposto dalla legislazione di settore applicabile al caso di specie.

---

Resta fermo quanto previsto dalle vigenti norme di legge ed in particolare le disposizioni di cui agli articoli 205, 207, 208 e 209 del decreto legislativo n° 50-2016 in materia di contenzioso.

### **10.1.b Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione – (Articolo 110 del D. Lgs. n° 50/2016)**

1. La stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, procederà ad interpellare **progressivamente** i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.

2. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

3. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC, possono:

a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto;

b) eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale.

4. L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. L'impresa ammessa al concordato con cessione di beni o che ha presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può eseguire i contratti già stipulati, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC.

5. L'ANAC, sentito il giudice delegato, può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che il curatore o l'impresa in concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione, nei seguenti casi:

a) se l'impresa non è in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;

b) se l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.

6. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.

## **10.2. Altre varie e finali disposizioni nonché ulteriori informazioni**

### **10.2.1. Computo dei termini**

Tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.

### **10.2.2. Trattamento dei dati personali**

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si rende noto che:

a) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il sottoscritto Dirigente Ing. Alfonso DONADIO;

b) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003;

c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;

d) dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 196 del 2003, con provvedimento dell'Autorità garante n. 7 del 2009 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 – s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in





---

all'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del decreto legislativo n. 50-2016.

### **10.2.6 Disposizioni e nota di precisazione**

Il presente disciplinare viene corredato da alcuni modelli predisposti dalla stazione appaltante che si ritengono quelli di carattere principale fermo restando naturalmente, la libera facoltà se non l'obbligo, di ciascun operatore economico concorrente di redigere direttamente le proprie dichiarazioni e con l'espresso obbligo di rendere ovviamente tutte le altre dichiarazioni ulteriormente prescritte dal disciplinare che non risultino predisposte ma il cui contenuto e sviluppo modulare può in modo elementare e facilmente riprendersi dal testo stesso della specifica disciplina di gara.

Resta fermo dunque l'obbligo in capo a ciascun operatore economico concorrente a vario titolo alla gara, di produrre tutte le altre necessarie dichiarazioni qualora si rilevino fattispecie di dichiarazione da rendere eventualmente non previste in alcun modulo predisposto dalla stazione appaltante ma agevolmente adattabile e/o riproducibile dal concorrente in virtù di un mero sviluppo delle fattispecie autonomamente individuate riferibili alla propria effettiva situazione in rapporto, appunto, alle previsioni e statuizioni della presente disciplina di gara.

In ogni caso quale norma di chiusura e di regola comportamentale per il procedimento di selezione degli operatori economici concorrenti, la stazione appaltante ricorda in proposito che tutti i comportamenti prescritti o vietati dal Codice dei Contratti o dal Regolamento di attuazione – per le sole parti di esso ancora operanti - ovvero da altre norme rilevanti - devono essere considerati imposti a pena di esclusione sia qualora venga comminata espressamente la sanzione di esclusione sia qualora, pur mancando tale previsione esplicita, la norma di riferimento sancisca un obbligo ovvero un divieto o, più in generale, prescriva un adempimento necessario ad assicurare il corretto svolgimento del confronto concorrenziale.

Va da sé che si applicherà comunque **la pertinente disposizione introdotta con l'articolo 83, comma 9 del decreto legislativo n° 50/2016;**

Ad ogni modo, accanto alla esclusione per violazione di norme si fa richiamo analogico anche alle seguenti ipotesi sempreché coerenti e compatibili con la nuova normativa del decreto legislativo n° 50-2016 e cioè:

- 1) incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta;
- 2) incertezza assoluta sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali;
- 3) mancata accettazione delle condizioni generali di contratto;
- 4) offerte condizionate, plurime ed in aumento;
- 5) mancata presentazione della cauzione provvisoria (per il dettaglio delle fattispecie si rinvia a quanto indicato a suo tempo dall'AVCP con determina n° 4 del 10.10.2012, parte II, punto 5);
- 6) irregolarità concernenti gli adempimenti formali di partecipazione alla gara secondo le indicazioni contenute nella parte III della determinazione dell'AVCP n° 4 del 10.10.2012.

**La stazione appaltante rende partecipe il concorrente che si riserva la facoltà di poter procedere, in ogni caso,** alla revoca e/o annullamento della procedura di aggiudicazione a suo insindacabile giudizio che comportino una diversa finalizzazione della spesa senza che con ciò possano sorgere o possano essere accampati diritti di qualsiasi genere e/o richieste di recupero/risarcimento di spese da parte della ditta vincitrice della gara o comunque di qualsivoglia specie di pretesa.

### **10.2.7 Valutazione di impatto criminale**

La stazione appaltante, **rende espressamente noto**, che al fine di tutelare l'integrità e la legalità in fase di realizzazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, ed evitare l'instaurazione e la prosecuzione di rapporti contrattuali con soggetti affidatari che possano soggiacere a infiltrazioni e pressioni illecite di soggetti estranei al rapporto di appalto nonché al fine di agevolare i soggetti aggiudicatari nella denuncia di fatti tendenti ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, consistenti in particolare in atti intimidatori o estorsivi perpetrati ai loro danni o ai danni dei soggetti subappaltatori, statuisce nel presente appalto, l'applicazione e l'operatività della **clausola contrattuale della V.I.C. (valutazione di impatto criminale)** la quale prevede, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del Regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania", che *"...qualora nel corso dell'esecuzione dell'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice, anche mediante gli uffici del responsabile del procedimento e della direzione dei lavori, ravvisi, sulla base di concreti elementi di fatto, la presenza di pressioni illecite e plurime ad opera di soggetti estranei al rapporto di appalto, tendenti a condizionare o alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, rappresenta la situazione, senza indugio e riservatamente, al Prefetto*

---

*competente per territorio, affinché si effettuino le opportune indagini, tese a verificare la presenza di infiltrazioni o pressioni nei confronti dell'affidatario o di alcuno dei subappaltatori. La presente clausola prevede, ai sensi dell'art. 51, comma 4, della l.r. n. 3/07, l'obbligo dei soggetti aggiudicatari di segnalare ogni fatto tendente ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, come elemento essenziale del contratto;"*

Si prevede e si statuisce inoltre, ai sensi dell'articolo 19, comma 6 del predetto Regolamento di attuazione che: *"In caso di atto interdittivo ad opera del Prefetto, avente ad oggetto l'appalto in corso di esecuzione, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante i provvedimenti consequenziali di competenza e, se del caso, avvia la procedura di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 136 e ss. del Codice ovvero di revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 118 del Codice."*

Si richiama espressamente, quale "clausola contrattuale", circa gli incassi ed i pagamenti e la loro entità, il disposto di cui alle leggi 136/2010 e successiva n° 217/2010 e, per quanto applicabile e non variata dalla legge primaria, il disposto di cui all'articolo 19, comma 7, del Regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania".

#### **10.2.8 Tracciabilità dei pagamenti**

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante lo strumento del bonifico bancario o postale sui conti dedicati di cui al comma 1.

b) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti corrente dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP di cui all'articolo 1, comma 5.

5. La violazione delle prescrizioni di cui ai commi da 1 a 3 comporta la nullità di diritto del contratto; la violazione della prescrizione di cui al comma 4 comporta la nullità del contratto qualora reiterata per più di una volta.

6. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

7. Le clausole di cui al presente articolo dovranno essere riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

#### **10.2.9 Responsabile Unico del Procedimento**

Ai sensi dell'articolo 31 del Decreto Legislativo n° 50-2016 e degli artt. 4 e 6 della legge 241/90, Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del 3° Dipartimento, Ing. Alfonso Donadio.

**A corredo del presente Disciplinare di gara vi è la seguente modulistica per la partecipazione alla gara e tutta la documentazione costituente il progetto posto a base di gara:**

(art. 48, comma 2, D.P.R. n. 445 del 2000 e art. 73, comma 4, decreto legislativo n. 163 del 2006)

⇒ **Modello A:** Domanda di partecipazione e dichiarazioni cumulative dell'offerente, in formato Word;

- ⇒ **Modello Unico B:** Dichiarazioni individuali soggettive:  
 B.1 - Dichiarazione di assenza di misure prevenzionali, penali, omessa denuncia antimafia;  
 B.2 - Dichiarazioni di presenza di misure prevenzionali, penali, omessa denuncia antimafia;  
 in formato Word;
- ⇒ **Modello di Offerta Economica, in formato word;**
- ⇒ **Elenco degli elaborati costituenti il progetto esecutivo posto a base di gara, in formato PDF:**

<b>B.01</b>	<i>Relazione storico - artistica generale</i>	
<b>B.02</b>	documentazione storico- fotografica	
	<b>Elaborati grafici ed architettonici</b>	
<b>AR.01</b>	<i>Studio delle coloriture</i>	<i>1:50</i>
<b>AR.02</b>	<i>Metodologie di intervento</i>	<i>1:50</i>
<b>R.01</b>	<i>Grafici di rilievo</i>	<i>Varie scale</i>
<b>R.02</b>	<i>Documentazione fotografica</i>	-
<b>R.03</b>	<i>degrado materico e di superficie</i>	<i>1:50</i>
	<b>Elaborati descrittivi</b>	
<b>ELAB.01</b>	Costi speciali sicurezza	
<b>ELAB.02</b>	<i>Stima incidenza della manodopera</i>	
<b>ELAB.07</b>	<i>Quadro economico</i>	
<b>C.M.E.01</b>	<i>Computo metrico estimativo</i>	
<b>ELAB.10</b>	<i>Piano di sicurezza e Coordinamento PSC</i>	
<b>ELAB.06</b>	<i>Elenco prezzi unitari ed Analisi prezzi unitari non presenti in tariffa</i>	
<b>ELAB.11</b>	<i>Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici</i>	
<b>ELAB.03</b>	<i>Stima incidenza costi di sicurezza</i>	
<b>ELAB.08</b>	<i>Capitolato speciale di appalto</i>	
<b>ELAB.04</b>	<i>Lista delle lavorazioni e forniture</i>	
<b>ELAB. 05</b>	Piano di manutenzione	
<b>ELAB.12</b>	<i>Cronoprogramma</i>	
<b>ELAB.13</b>	<i>Smontaggio ponteggio esistente</i>	
	Elaborati Specialistici	
<b>1</b>	<i>Relazione di restauro</i>	
<b>2</b>	<i>Schede dei Materiali di progetto</i>	

Sorrento, 06.06.2016

**IL DIRIGENTE DEL 3° DIPARTIMENTO  
 E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 ING. ALFONSO DONADIO**

Il presente documento, unitamente alla modulistica ed al relativo progetto, è firmato in originale ed è conservato agli atti del fascicolo di gara.